

N. 4636/11 R. G. Notizie di Reato

N. 647/15 R. G. G. I. P.

Mostrata il 04/11/15

Depositata in Cancelleria

Catania... *12/11/15*

CANCELLIERE
Dott.ssa Gaetana Bernabò

Gaetana Bernabò

SENTENZA N.904/2015



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Dott.ssa Gaetana Bernabò Distefano

Ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

Esecutiva il

.....

Nicosia Epifanio Antonino nato a Catania il 27/05/1967, con domicilio dichiarato in Catania via Custoza 8; *libero Assente*
Di Rosa Pierluigi nato a Catania il 13/07/1966 con domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in Catania presso lo studio dell'avv. E. Fragalà *libero Assente*
Difesi di fiducia entrambi dall'Avv. Emanuela Fragalà del Foro di Catania *Presente*

IMPUTATI

IMPUTATI

A) reato p. e p. dall'art. 595, comma 3, c.p. ed art. 13 L. 47/48, perché offendevano la reputazione di Maria FERRERA mediante l'articolo di stampa (che qui deve intendersi integralmente riportato) pubblicato sulla rivista N.3 anno II "SUD" pubblicata l'01.03.2011 a pagina 7 con il titolo "Il Museo scippato", ed in cui affermava tra l'altro, " l'arrivo di Marella Ferrera ne stravolge completamente la destinazione, trasformando un sito storico settecentesco in un Shaw Room personale con tanto di caffetteria, in barba ad ogni legge e di tutela dei beni culturali. Del Museo Biscariano, infatti, con c'è più l'ombra"
In Catania il 27.03.2008

Individuata la P.O.; costituite parte civile

1) FERRERA Maria nata a Catania il 18.02.60, assistita dall'avv. Domenica CONDORELLI del foro di Catania con studio in questo Viale XX Settembre nr. 76 c/o studio TRANTINO.

Presente Avv. DOMENICA CONDORELLI

MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di:

1) NICOSIA EPIFANIO,

2) DI ROSA PIERLUIGI

1. imputati del delitto di cui agli artt.595 CO. III C.P. E ART. 13 l. 47\48 "perché offendevano la reputazione di Maria Ferrera mediante l' articolo di stampa (che qui deve intendersi integralmente riportato) pubblicato sulla rivista n. 3 ANNO II "SUD" pubblicata il 1 marzo 2011 a pagina sette con il titolo "Il museo scippato", ed in cui affermava tra l'altro, "l'arrivo di Marella Ferrera ne stravolge completamente la destinazione, trasformando un sito storico settecentesco in un Shaw room personale con tanto di caffetteria, in barba ad ogni legge e di tutela dei beni culturali. Del Museo Biscariano, infatti, non c'è più l'ombra".

In Catania il 27 marzo 2008 (luogo di stampa del quotidiano).

All'udienza preliminare in data 10 giugno 2015, ammessa la costituzione di parte civile di Maria Ferrera, le parti hanno concluso come da verbale (il PM correggeva il capo di imputazione da intendersi come pubblicazione in Catania il 1 marzo 2011); il procedimento è stato poi rinviato all'udienza del 4 novembre 2015 per repliche ed il giudice si è ritirato in camera di consiglio per la redazione del dispositivo e della presente motivazione, di cui è stata data lettura.

2. Ritiene questo giudice che nei confronti dei suddetti imputati debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, per le ragioni che di seguito si espongono.

Il procedimento trae origine dall'articolo pubblicato in data 1 marzo 2011 sulla rivista numero tre anno II " SUD", a seguito del quale Maria Ferrera presentava denuncia – querela in ordine al contenuto del predetto articolo per il reato di diffamazione ex articolo 595 codice penale nei confronti dei predetti imputati, come da allegata memoria, in data 14-9-2015; in particolare, l'odierna parte civile riteneva lesivo del proprio onore e del proprio prestigio, professionale e personale, la frase oggi riportata nel capo di imputazione;

3. Ciò premesso, si osserva:

- la mancata ratifica della querela appare una mera irregolarità atteso che la proponente è stata comunque identificata essendo stata pubblicata una foto della stessa e non essendo sorta incertezza al riguardo;
- si ravvisa, nel caso di specie, la insussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione contestato agli odierni imputatati, il dolo generico, non potendosi ravvisare, nel comportamento di ciascuno, l'intenzione di offendere l'altrui reputazione attraverso la frase oggetto di imputazione e riportata tra virgolette;
- Di Rosa Pierluigi, interrogato in data 11 aprile 2013, in qualità di editore della testata giornalistica Sud Press ed anche autore dell'articolo firmato con lo pseudonimo Silvio D'Alì, ha precisato che l'articolo in oggetto è nato dalla segnalazione di alcuni turisti che, avendo seguito le indicazioni stradali per il museo Biscari, si erano ritrovati, pagando un biglietto di ingresso del presunto museo di 3 euro, "innanzi non a reperti museali ma ad uno show room che esponeva abiti contemporanei della signora Ferrera". Sulla base di tale segnalazione, erano stati inviati due giornalisti, come falsi turisti, che avevano constatato quanto denunciato dai turisti veri;
- controparte non ha, comunque, contestato una diversa destinazione del museo Biscari rispetto al passato;
- il luogo oggetto dell'articolo di stampa è di sicuro interesse pubblico, trattandosi di uno dei palazzi storici più belli della città per l'architettura barocca, anche a livello europeo; il museo unitamente al palazzo Biscari (in realtà, in origine si trattava di un'unica unità immobiliare, parte della quale destinata dal principe Biscari a museo) ha rappresentato per la città di Catania un momento centrale della sua storia non solo per i reperti archeologici collezionati dal principe, ma soprattutto per l'importanza, anche letteraria, che tale palazzo riveste (l'architetto Francesco Fichera lo inserisce tra gli esempi più importanti del barocco catanese in un suo libro sull'argomento "Una città settecentesca" Soc. Ed. D'arte illustrata; lo scrittore Federico De Roberto ne "I Viceré" ambienta varie scene del romanzo in tale

palazzo, tra cui quella della preparazione della lettura del testamento della principessa appena deceduta; e, soprattutto, W. Goethe, nell'opera " Viaggio in Italia", descrive l'incontro, avvenuto a palazzo Biscari, tra il principe e la madre di quest'ultimo che gli mostra la sua collezione di ambre del Simeto e visita proprio il museo *);

- ultimo importante elemento di valutazione per escludere il dolo in capo al Di Rosa, è costituito dal fatto che la frase contenuta nel capo di imputazione ("L'arrivo di ..") evidenzia non la volontà di denigrare la famosa stilista, quanto la constatazione di una modificazione dello stato dei luoghi; ed invero, il significato della frase non vuole imputare alla stilista la situazione che si è creata nel sito storico settecentesco; solo, si prende atto che è avvenuto un cambiamento in tale sito storico, sito nel quale si espongono e si vendono vestiti; in sostanza, il giornalista vuole con il proprio articolo evidenziare che un sito storico così importante per l'intera città è stato modificato; prende atto che il locale viene utilizzato da tale stilista ma, è logico dedurre, che è indifferente l'utilizzatore attuale perché il dato sul quale riflettere-ed invitare a riflettere i lettori-è appunto il cambio di destinazione d'uso del luogo con probabili stravolgimenti architettonici, come una caffetteria;

Cass. Sentenza n. 8419 del 16/10/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo in una fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l'imputato ad interrompere un rapporto professionale, quest'ultimo aveva riportato sospetti e pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti del professionista e dei suoi collaboratori).

Massime precedenti Vedi: N. 7597 del 1999 Rv. 213631, N. 4364 del 2012 Rv. 254390

Considerato che le riflessioni sopra svolte, valgono anche per il giornalista Nicosia Epifanio; inoltre, trattandosi di attività giornalistica opera l'esimente del diritto di cronaca di cui all'articolo 51 c.p., avendo il giornalista riportato una notizia per la quale viene interesse pubblico a riportare un dato fatto;

Cass. Sentenza n. 28502 del 11/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013)

In tema di diffamazione a mezzo stampa e con riferimento ad un articolo avente la forma dell'intervista, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta all'intervistatore non solo quando vi è l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall'intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia.

Considerato, inoltre, che il giornalista non ha riferito fatti non veritieri; al contrario i fatti appaiono veritieri in quanto non oggetto di contestazione, nel loro materiale verificarsi;

Da quanto sopra detto, consegue, pertanto, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.,

Dichiara

Non luogo a procedere nei confronti di

- 1) NICOSIA EPIFANIO,
- 2) DI ROSA PIERLUIGI

in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Catania, 4 novembre 2015 _____

CANCELLIERE
Dott. per. Catarina Catalano

Catrina Catalano

Il Giudice
Gaetana Bernabò Distefano

Gaetana Bernabò Distefano